

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE STRALCIO
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO
TRIENNIO 2019/2020/2021**

In data 12 giugno 2020, alle ore 11,30, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, rappresentata dalla propria **Delegazione Trattante di Parte Pubblica**, a seguito del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale in data 20.2.2020, prot. n. 0017072/20, sulla relativa Ipotesi di CCIA stralcio siglata in data 27.1.2020:

Dott. Claudio Vito Sileo – Direttore Generale	FIRMATO
Dott.ssa Sara Cagliani – Direttore Amministrativo	FIRMATO
Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini – Direttore Sanitario	FIRMATO
Dott.ssa Frida Fagandini – Direttore Sociosanitario	ASSENTE
Dott.ssa Lara Corini – Direttore Dipartimento Amm.vo, di controllo e degli Affari generali e Legali	ASSENTE
Dott.ssa Elena Soardi – Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale	FIRMATO
Dott. Sergio Cottali – Funz. Gestione Relazioni Sindacali	FIRMATO

e le **Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità**, firmatarie di CCNL:

FP CGIL: FIRMATO

CISL FP: FIRMATO

UIL FPL: FIRMATO

Per la RSU:

FIRMATO

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Integrativo Aziendale stralcio, relativo al personale dipendente del Comparto, per gli anni 2019/2020/2021.

Articolo 1

L'art. 11 del CCIA sottoscritto in data 23.10.2019 è così riformulato:

Art. 11

Disposizioni per i titolari di Incarichi di funzione

Il personale con Incarico di Funzione, a motivo delle responsabilità ricoperte, deve garantire adeguata flessibilità nella presenza in servizio, correlandola alle effettive esigenze della struttura di appartenenza.

I titolari di Incarichi di Funzione non possono percepire compensi per lavoro straordinario, salvo le ipotesi previste dal vigente CCNL.

A norma dell'art. 21 "Indennità di coordinamento ad esaurimento" del CCNL 21.05.2018:

1. Resta ferma la corresponsione, prevista dall'art. 10, comma 2, del CCNL del 20.09.2011 II biennio economico (coordinamento), dell'indennità di coordinamento – parte fissa – in via permanente ai collaboratori professionali sanitari, già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31.08.2001, nella misura annua lorda di euro 1.549,37, cui si aggiunge la tredicesima mensilità;
2. L'indennità compete in via permanente – nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari e degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali – già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data sia stato conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne abbiano riconosciuta con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del CCNL del 20 settembre 2001-II biennio economico (Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico – profilo assistente sociale).
3. L'indennità di coordinamento è assorbita dall'indennità di incarico di cui all'art. 20 del CCNL 21.05.2018 (Trattamento economico accessorio degli incarichi) attribuita in relazione al conferimento di un Incarico di Funzione.

La quota del Fondo condizioni di lavoro e incarichi ex art. 80 del CCNL 21.5.2018 da destinare al finanziamento degli incarichi di funzione di cui agli artt. 14 e ss. del CCNL 21.5.2018, è determinata in € 327.000,00."